

CCLXXXV SEDUTA

LUNEDÌ 5 MARZO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

	Pag.
Assenze per più di cinque giorni	5401
Comunicazioni del Presidente	5405
Disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». (93) (Continuazione della discussione):	
TORRENTE	5406-5407-
5408-5409-5410-5411-5413-5414-5417-5418-5419	
AMICARELLI	5407
MURGIA	5407-5411
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	5407-5409-
5410-5411-5413-5415-5416-5417-5420	
PRESIDENTE	5408-5416-5417
SERRA	5408-5409-5413
PERNIS	5410-5411-5412
CAPUT	5411-5415-5416-5419-5420
CASTALDI	5416-5417-5419-5420
ASQUER	5417
Interpellanza e interrogazioni (Annunzio)	5401
Interpellanza (Svolgimento):	
MARRAS	5402-5404
COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita	5403-5405
BROTZU, Presidente della Giunta	5405

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cin-

que giorni consecutivi: Azzena, nona assenza; Giua Angelo, settima assenza; Murgia, sesta assenza.

Annunzio di Interpellanza e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Interpellanza urgente Puligheddu - Melis concernente la situazione dell'amministrazione comunale di Posada». (98)

«Interrogazione Filigheddu, con richiesta di risposta scritta, concernente il potenziamento dei servizi forestali». (536)

«Interrogazione urgente Castaldi concernente i restauri della chiesa parrocchiale di Nurachi». (537)

«Interrogazione Melis - Puligheddu - Casu concernente le concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione». (538)

«Interrogazione urgente Pisano - Floris concernente la scadenza dei prestiti agrari anno '54-'55». (539)

«Interrogazione Marras concernente ingiuriosi rilievi del Prefetto di Sassari al Comune di Ittiri». (540)

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza del consigliere Marras all'Assessore all'industria. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere quali sono gli intendimenti della Giunta nei confronti delle iniziative industriali che sempre più numerose stanno sorgendo ad Oristano e dintorni legate alle trasformazioni delle colture agricole in atto nelle campagne circostanti e in particolare per sapere se intende avvalersi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1953, numero 22 (concernente provvidenze nel settore dell'industrializzazione) per dichiarare il territorio dei Comuni contermini di Oristano, S. Giusta e Cabras zone industriali di interesse regionale al fine di un completo e organico godimento delle provvidenze previste nella suddetta legge». (85)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare questa interpellanza.

MARRAS (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ora è qualche mese, in occasione dello svolgimento di una mia interpellanza sul porto di Oristano, ebbi occasione di sollevare indirettamente le questioni riguardanti l'industrializzazione della zona di Oristano. Oggi, essendomi pervenute sollecitazioni da varie parti, e sembrandomi, d'altronde, che vi sia un orientamento di massima, da parte della Giunta, favorevole alle zone industriali, mi sono preoccupato di rivolgermi all'onorevole Assessore all'industria per conoscere a che punto siano le pratiche per l'inclusione dei Comuni di Oristano, Santa Giusta e Cabras nelle zone industriali di interesse regionale.

Come è noto, la legge 7 maggio 1953, numero 22, nota come legge per l'industrializzazione dell'Isola, prevede all'articolo 1 che le sue provvidenze vengano preferibilmente indirizzate verso determinate zone di interesse regionale, dove lo sviluppo industriale, per condizioni obiettive e per concomitanza di elementi fa-

vorevoli, si renda particolarmente possibile e facile. Il mio Gruppo, in occasione della discussione di quella legge, ritenne che questo orientamento fosse giusto, e per qualche anno insistette affinché la Giunta regionale procedesse e alla individuazione e al riconoscimento delle zone industriali di interesse regionale. Ora mi risulta che, sino a questo momento, il Presidente della Giunta ha dichiarato zone industriali di interesse regionale quella di Cagliari, quella di Macomer e quella di Portotorres: una per provincia. Sarebbe, peraltro, allo studio la possibilità di istituire altre zone industriali a Carbonia e ad Oristano. In occasione della discussione della proposta di legge nazionale per l'istituzione della zona industriale di Cagliari, qualche collega del centro ebbe occasione di protestare affermando che la moltiplicazione delle zone industriali in Sardegna avrebbe finito per rendere le iniziative più importanti delle zone di Cagliari e di Sassari-Portotorres poco gradite al Governo centrale.

A questo punto io ritengo sia necessario chiarire che la richiesta della costituzione di una zona industriale per Oristano è del tutto diversa da quella esaminata dal Consiglio per Cagliari, e da quella che il Consiglio si appresta ad esaminare per Portotorres. Infatti, mentre per Cagliari e Portotorres si chiede la istituzione di due zone industriali di tipo tradizionale, (tant'è che la istituzione dovrebbe essere decisa dal Parlamento), per Oristano e Comuni vicini si pensa a qualcosa di diverso per il quale sia sufficiente una semplice legge regionale.

Non mi attardo ora a descrivere e ad esaminare quali, secondo me e secondo il mio Gruppo, sono le condizioni obiettive che postulano la esigenza della creazione della zona industriale di Oristano. E' a tutti noto il moltiplicarsi, in questi ultimi anni, nell'Oristanese, di una serie di iniziative industriali particolarmente legate alla trasformazione dei prodotti agricoli, all'introduzione di nuove colture, come la barbabietola ed il riso, nonchè di tutte quelle altre iniziative direttamente o indirettamente legate alla campagna e alla meccanizzazione delle attività agricole. Alcune nuove industrie sono già sorte e si vanno sviluppando; numerose altre

stanno per sorgere. Bisognerebbe stimolare queste iniziative; tanto più che molti imprenditori sardi e della Penisola mostrano di preferire l'Oristanese ad altre zone dell'Isola, sia per la sua posizione geografica che lo tiene a contatto con le linee fondamentali di comunicazione, sia per le grandi opere di trasformazione colturale in atto nelle sue campagne.

La questione della istituzione della zona industriale di Oristano mi pare sia stata sollevata dall'Assessore Costa in una riunione tenuta ora è qualche mese alla Camera di commercio, alla presenza — se non sbaglio — di uno dei soliti ispettori che ogni tanto vengono d'oltre oceano ad esaminare le condizioni di sviluppo della nostra economia. Ora che la questione sembra essere matura, io ritengo che nulla più debba ostare acchè il Presidente della Giunta emani il decreto necessario.

Nella mia interpellanza accenno alla possibilità che, nella zona di interesse industriale, oltre il territorio del Comune di Oristano, venga compreso anche il territorio dei Comuni contermini di Santa Giusta e di Cabras, sia perchè nuove iniziative industriali già operano nel territorio di questi Comuni, sia perchè mi sembra indispensabile includere nella zona industriale un complesso territoriale in cui le iniziative industriali si intrecciano e si completano vicendevolmente. Ritengo inoltre che assieme al problema della zona industriale debba essere affrontato anche il problema dello sviluppo del porto di Oristano.

La stampa ha riferito che l'Assessorato ai lavori pubblici ha promosso una serie di riunioni con gli organismi interessati per lo studio del problema del porto. Però, mentre si procede già all'appalto dei lavori per i porti di quarta classe, per quanto riguarda lo sviluppo degli impianti del porto di Oristano si è ancora alla fase degli studi preliminari. Comunque, spero che l'Assessore all'industria, rispondendo alla mia interpellanza, possa fornire notizie anche sul problema del porto.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. Innanzitutto devo affermare, nella maniera più categorica, che se una zona della Sardegna ha richiamato in misura proporzionalmente superiore ad altre l'interessamento della Regione ai fini del processo di attivazione economica e di trasformazione strutturale verso una dimensione industriale, questa è la zona che gravita su Oristano. E' ben vero che a giustificare tale cura stanno l'indubbia potenzialità industriale e la non meno certa potenzialità delle attività agricole connesse con le grandi opere di trasformazione fondiaria e di irrigazione del Campidano di Oristano, ma è anche vero che tale cura va posta in relazione con la sensibilità dell'Amministrazione regionale verso i problemi di trasformazione industriale dei prodotti agricoli che, nell'Oristanese, hanno avuto le più appariscenti soluzioni con la creazione dello zuccherificio, della cremeria cooperativa e della cantina della vernaccia di Baratili.

Alle diverse iniziative economiche intraprese nell'Oristanese non è mancato il contributo finanziario della Regione. Per il settore di specifica competenza del mio Assessorato e, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione della legge 7 maggio 1953, numero 22, posso fornire i seguenti dati: la ditta Società Sarda Bitumi ha operato un investimento per 22 milioni e mezzo di lire, ottenendo un contributo regionale di due milioni e 250.000 lire; la C.I. M.E., per un investimento di 46 milioni e mezzo di lire ha avuto un contributo di quattro milioni e 650.000 lire; la Società Cartiera Torregrande, per un investimento di 93 milioni e 800.000 lire ha ottenuto nove milioni e 380.000 lire di contributo; la Società S.I.M.A., per un investimento di 104 milioni ha ottenuto 10 milioni e 600.000 lire di contributo; la Società M.A.I.S., per 130 milioni di investimenti, ha ottenuto 13 milioni di contributo; la Società I.S.M.E.A., per 30 milioni di investimenti, ha ottenuto tre milioni di contributo. Totale degli investimenti: circa mezzo miliardo; totale dei contributi: circa 50 milioni. E' ancora da aggiungere il contributo per le maggiori spese che i produttori di bietole incontrano per il tra-

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

sporto del prodotto da località distanti oltre 40 chilometri dallo zuccherificio, per una spesa valutata in lire 10 milioni per la decorsa campagna.

Prendo ora in esame il secondo argomento della interpellanza. Precisato preliminarmente che l'articolo 1 della citata legge 7 maggio 1953, numero 22, indica chiaramente che la condizione per la dichiarazione di zona industriale non deriva da una potestà del Presidente della Giunta, bensì da un riconoscimento di idoneità, si desume chiaramente che per procedere a tale dichiarazione occorre la presenza nella zona di particolari requisiti che legittimino, previo parere degli appositi comitati consultivi per l'industria e per il commercio, l'Assessore all'industria ad avanzarne richiesta. Risulta chiaro, dunque, che l'azione per promuovere tale dichiarazione spetta sì all'Amministrazione regionale, ma solo in via eccezionale ed in carenza di organismi locali cui spetta in primo luogo; tant'è vero che per Cagliari, per Sassari e per Macomer l'iniziativa non è stata presa dalla Regione, ma rispettivamente dalle tre Camere di commercio provinciali.

Per la costituzione della zona industriale di Oristano, la Regione non può intervenire direttamente; e ciò in ossequio al criterio di non sottrarre, se non in caso di conclamata inefficienza, l'iniziativa agli organismi che istituzionalmente hanno la rappresentanza degli interessi economici. Oltretutto, già dal mese di ottobre del 1955, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari ha assunto l'iniziativa di costituire un comitato per lo sviluppo economico dell'Oristanese, comitato che, in due riunioni, ha preso in esame i più salienti problemi dell'economia di quella zona: colture specializzate, trasformazione del latte, situazione del porto, e in particolare, aderendo ai concetti indicati dall'Assessorato all'industria in una circolare del 9 agosto 1955, numero 7839, diretta a stimolare l'iniziativa per una migliore applicazione delle norme statali e regionali che favoriscono l'industrializzazione, il problema della dichiarazione di zona di interesse industriale ai sensi ed ai fini dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1953, numero 22. Nella seconda riu-

nione, tenutasi il 9 novembre 1955, il comitato per lo sviluppo economico dell'Oristanese decise di affidare all'ufficio tecnico del Comune di Oristano il compito di individuare — così come è detto nel verbale di tale riunione — il limite della zona di interesse industriale, che non è necessario rientri esclusivamente entro il territorio comunale della città. Già in tale decisione è indicato l'orientamento che appare come il più idoneo per valorizzare i requisiti che Cabras e Santa Giusta possono legittimamente presentare come titoli per la loro inclusione nella zona industriale.

Anche per la costituzione della zona industriale di Oristano la Regione ha sostenuto le iniziative locali e, se esse dovessero mancare, si propone di intervenire direttamente.

MARRAS (P.C.I.). Ma è stata avanzata qualche proposta da parte di organismi locali?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. Il problema è allo studio. Come già è avvenuto per le zone industriali di Cagliari, Portotorres e Macomer, così anche per la zona industriale di Oristano le pratiche saranno avviate da una Camera di commercio, da quella di Cagliari. E se il problema non è stato ancora impostato in modo definitivo, non si può, per questo, accusare l'Amministrazione regionale che, come ho detto prima, può intervenire solo quando non vi siano iniziative di altri organismi. Per ora la Regione non può che limitarsi ad appoggiare l'iniziativa della Camera di commercio di Cagliari, che rappresenta gli interessi degli operatori economici dell'Oristanese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per dichiarare se è soddisfatto.

MARRAS (P.C.I.). Mi sembra che la risposta dell'onorevole Assessore sia piuttosto confusa. Nella mia interpellanza non si chiede che il territorio di Oristano venga elevato a zona industriale dello stesso tipo di quelle che si vogliono creare per Cagliari e per Sassari. Per Cagliari e per Sassari non è stata approvata una legge regionale; il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge nazionale che era stata presen-

tata alla Giunta da un apposito Comitato. Per la zona industriale di Oristano, invece, si dovrebbe seguire una diversa procedura. La mia interpellanza chiede che alla creazione di questa zona industriale si addivenga attraverso un'azione politica della Giunta regionale.

L'articolo 1 della legge 7 maggio 1953, numero 22, parla di «zone che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima... saranno riconosciute idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate». Per la dichiarazione di zona industriale occorre dunque una scelta politica da parte della Giunta e del suo Presidente; e si tratta di una scelta che può essere fatta indipendentemente dalle pressioni e dalle proposte di altri organismi. Tra l'altro, io penso che qualche proposta sia stata già avanzata dalla Camera di commercio di Cagliari, dato che l'onorevole Costa, alcuni mesi fa, ha pubblicamente parlato della imminente realizzazione della zona industriale di Oristano. Oggi, invece, la risposta dell'onorevole Costa alla mia interpellanza è di tutt'altro tenore: il problema è allo studio, si aspettano proposte, eccetera.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. E' stato regolarmente costituito un Comitato.

MARRAS (P.C.I.). Il meno che questo Comitato avrebbe potuto fare era di chiedere la inclusione di Oristano nelle zone industriali di interesse regionale. Io mi chiedo come mai, dopo quattro mesi dalla sua costituzione, questo Comitato non abbia ancora chiesto ciò. Ma da chi è composto? Non ne fanno parte gli industriali e gli imprenditori dell'Oristanese? Proprio non si comprende perchè esso sia sorto.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Il Comitato è stato costituito dalla Camera di commercio di Cagliari.

MARRAS (P.C.I.). D'accordo, onorevole Brotzu, ma non è la Camera di commercio di Cagliari che deve fare la proposta, è lei che, in qualità di Presidente della Regione, deve ema-

nare il decreto per dichiarare Oristano zona industriale ai fini delle provvidenze della legge regionale 22. Lei, onorevole Brotzu, è in grado di fare la scelta politica che la dichiarazione della zona industriale di Oristano implica, perchè conosce esattamente la situazione economica dell'Oristanese e sa quali iniziative industriali si vanno sviluppando.

I dati forniti dall'onorevole Costa nel rispondere alla mia interpellanza sono esatti. Io vorrei però che l'Oristanese potesse fruire delle provvidenze regionali, in particolare di quelle previste dalla legge 22, in modo più organico, meno particolaristico. La legge 22 afferma che la Regione, nelle zone di particolare interesse industriale, aiuta l'iniziativa privata attraverso la costruzione di linee telefoniche, il trasporto di energia eccetera. E' chiaro, dunque, che con la proclamazione della zona industriale di Oristano, le iniziative industriali possono assumere uno sviluppo organico.

Concludendo: non posso dichiararmi soddisfatto della risposta data dall'Assessore Costa alla mia interpellanza; da essa infatti non si deduce che la Giunta intenda dichiarare Oristano zona industriale.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente, l'onorevole Colia aveva chiesto di sapere quando la Giunta sarebbe stata disposta a discutere la mozione numero 40. Comunico che l'Assessore competente si è dichiarato pronto a discutere questa mozione, e che si attende solo il rientro a Cagliari dei consiglieri comunisti presentatori della mozione numero 39, avente lo stesso oggetto.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». (93)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche».

Prosegue l'esame dell'articolo 4. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

BERNARD, *Segretario*:

Emendamento Serra-Covacovich:

«Alla fine aggiungere: "restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative"».

Emendamento Castaldi-Serra:

«Possono essere affidati appalti per qualsiasi cifra, in base al solo requisito della idoneità tecnica, quando si tratti di lavori nei quali la mano d'opera rappresenta la quasi totalità dell'importo».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Presidente, ho già avuto occasione, giorni or sono, di sollevare alcune obiezioni all'articolo 4. Ora ho qui pronto un emendamento a questo articolo e lo illustrerò.

Due osservazioni fondamentali, onorevoli colleghi: riteniamo che la richiesta di iscrizione all'Albo regionale non debba prevedere la specializzazione dei lavori? Se l'articolo 4 verrà approvato nel suo testo originario, la discussione dell'articolo 6, che concerne appunto il problema della specializzazione dei lavori, verrà oltremodo limitata. Pertanto, col mio emendamento propongo la soppressione della espressione: «della specializzazione dei lavori».

Altra osservazione: quali appaltatori possono essere iscritti all'Albo e per quali lavori? Intanto si può fare una considerazione di carattere generale sulla suddivisione degli appaltatori. Circa il giudizio sulla potenzialità finanziaria degli appaltatori dobbiamo rilevare che riuscirà un po' arduo e difficile alla stessa Commissione, che ne sarà incaricata, catalogare gli appaltatori e le imprese. Con questa suddivisione, inoltre, si pone un limite — e lo ritengo assolutamente sbagliato — all'attività dei piccoli appaltatori.

Quando si crea un sistema troppo rigido nella classificazione in categorie degli appaltatori, possono trarne vantaggio soltanto le grandi imprese, le quali, per le loro forti disponibili-

tà finanziarie, saranno ammesse a concorrere a tutti gli appalti, grandi o piccoli. L'articolo 4, nel suo testo originario, non rispetta neppure le conquiste delle cooperative e dei consorzi di cooperative. Alle cooperative, sino a qualche tempo fa, in grazia del decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 25 luglio 1947, numero 1048, potevano essere affidati, a trattativa o licitazione privata, lavori per un importo massimo di 20 milioni; ai consorzi di cooperative potevano essere affidati, con lo stesso sistema, lavori fino ad un importo massimo di 100 milioni. Questi limiti sono stati poi superati in base alla circolare numero 662 del Ministero dei lavori pubblici in data 20 aprile 1954; il Ministero ha autorizzato le cooperative ad assumere appalti di lavori per un importo massimo di 60 milioni, ed ai consorzi di cooperative è stato permesso l'appalto di lavori sino ad un importo massimo di 300 milioni. Questi limiti si riferiscono agli appalti col sistema della trattativa o della licitazione privata, mentre, sempre per le cooperative e per i consorzi di cooperative, non è esclusa la eventuale partecipazione ad aste o a concorsi anche per importi superiori.

Concludendo: l'articolo 4 dovrebbe consentire alle cooperative e ai consorzi di cooperative di partecipare agli appalti così come stabilisce la circolare del Ministero dei lavori pubblici che ho avuto modo di citare.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Torrente-Ibba.

BERNARD, *Segretario*:

«a) Sopprimere "della specializzazione dei lavori". b) Aggiungere: "le cooperative ed i consorzi di cooperative sono iscritti d'ufficio per lavori fino all'importo rispettivamente di lire 60 milioni e di lire 300 milioni, fatto salvo il loro eventuale diritto di iscrizione per lavori d'importo superiore"».

AMICARELLI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

AMICARELLI (D.C.). Signor Presidente, il disegno di legge numero 39 è stato largamente discusso in sede di Commissione, dove l'articolo 4 è stato approvato alla unanimità. Non mi pare sia dunque il caso di rendere ancora più lunga la discussione.

Non si deve credere che il disegno di legge in esame sia sortito dal lavoro personale di elaborazione di un qualche Assessore. Le sue disposizioni sono tratte dalla legge statale 30 marzo 1942, numero 511. In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge riproduce le disposizioni dell'articolo 2 di quel provvedimento.

TORRENTE (P.C.I.). Ma si tratta di una legge inoperante!

AMICARELLI (D.C.). Dice la legge 30 marzo 1942 che gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto all'idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria. Questa disposizione è stata recepita dall'articolo 4 del disegno di legge in esame. E non c'è da meravigliarsi, perchè anche per la elaborazione del disegno di legge sull'Albo dei collaudatori sono state utilizzate disposizioni di legge statali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (D.C.). Non sono favorevole all'emendamento Torrente. Non capisco, infatti, la ragione di una iscrizione d'ufficio delle cooperative e dei consorzi di cooperative nell'Albo degli appaltatori. E' un principio, questo, che non trova nessun precedente. Nessuna ditta, e quindi neppure una cooperativa, può essere iscritta d'ufficio; le ditte che intendono partecipare agli appalti e che dispongono dell'attrezzatura tecnica necessaria, devono presentare l'apposita domanda.

Non sono favorevole neppure a quella disposizione che consente alle cooperative di assumere appalti per un importo maggiore di quelli consentiti alle altre ditte. Con le cooperative,

data la responsabilità limitata dei soci, occorre essere molto prudenti. E si persuada l'onorevole Torrente che queste mie affermazioni non derivano da alcuna prevenzione nei confronti delle cooperative, ma si ispirano soltanto a sani criteri di amministrazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto richiamarmi alla discussione svoltasi nella precedente seduta. Eravamo rimasti d'accordo, se la memoria non mi inganna, di aggiungere all'articolo 4, su proposta degli onorevoli Serra e Covacovich, l'espressione: «Restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative». Mi sembra che questa espressione valga a fugare i timori dell'onorevole Torrente. In effetti, però, anche l'emendamento Serra-Covacovich è superfluo. La Commissione che dovrà procedere alla iscrizione degli appaltatori nell'apposito Albo, infatti, dovrà pur tenere conto dei diritti che la legislazione vigente attribuisce alle cooperative. La circolare ministeriale citata dal collega Torrente, dunque, costituisce un elemento in base al quale una cooperativa può chiedere la iscrizione fra una determinata categoria di appaltatori.

Ad evitare dubbi ed incertezze, comunque, la Giunta è favorevole all'approvazione dell'emendamento Serra-Covacovich, sì da assicurare esplicitamente alle cooperative (e, se si vuole, anche ai consorzi di cooperative) che verranno rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti in loro favore.

Non mi pare sia necessario accogliere le disposizioni particolarissime contenute nell'emendamento Torrente. Se le disposizioni di legge statali recepite in questo emendamento dovessero domani essere modificate, l'articolo 4 potrebbe apparire del tutto superato. Invece, quando si fanno salve le disposizioni di legge vigenti a favore delle cooperative, l'articolo 4 assume la generalità che è propria di ogni corret-

ta formulazione giuridica e rimane aperto alle variazioni della legislazione statale.

Quanto alla soppressione della frase «della specializzazione dei lavori» proposta dall'onorevole Torrente, decida il Consiglio; la soppressione di questa frase, infatti, non modifica affatto la sostanza del disegno di legge.

A proposito delle disposizioni dell'articolo 4 che limitano le partecipazioni agli appalti in relazione alle possibilità finanziarie delle ditte appaltatrici, voglio riprendere le fondate argomentazioni dell'onorevole Murgia. Non è bene consentire che le cooperative possano appaltare dei lavori il cui importo superi le loro possibilità finanziarie. L'onorevole Murgia, che ha una esperienza di governo ben più ampia e lunga della mia, ha dato validità a quella che in me era soltanto un'impressione.

Vorrei ora rispondere ad un'altra affermazione dell'onorevole Torrente. Non è vero che quando si dà la possibilità di partecipare ai piccoli appalti anche alle grandi imprese, queste vi concorrano. Così come una piccola impresa non trova conveniente concorrere a un appalto superiore alle proprie forze, una grossa impresa resta danneggiata se assume piccoli appalti. Non è dunque fondata l'affermazione dell'onorevole Torrente secondo la quale il disegno di legge in esame favorisce le grandi imprese. Io ho avuto modo di invitare delle grandi imprese ad assumere piccoli appalti ed ho ottenuto sempre un rifiuto. Ho potuto notare, invece, piccole imprese assumere grandi lavori per poi trovarsi nei guai.

Concludendo: vorrei pregare l'onorevole Torrente di non insistere sul suo emendamento e di volere accogliere quello dell'onorevole Serra, sia pure con qualche modifica.

PRESIDENTE. Onorevole Torrente, intende mantenere il suo emendamento?

TORRENTE (P.C.I.). Rinuncio alla seconda parte del mio emendamento ed accetto l'emendamento presentato dall'onorevole Serra, purchè in esso si faccia riferimento non solo alle disposizioni di legge, ma anche alle circolari ministeriali a favore delle cooperative.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, qual'è il suo parere?

SERRA (D.C.). Sono disposto ad accogliere le modifiche proposte dal collega Torrente. Sono però del parere che il mio emendamento, così integrato, debba formare oggetto di un nuovo articolo: il 17 bis.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento Serra - Covacovich, integrato dalle modifiche proposte dall'onorevole Torrente, verrà messo in votazione come articolo 17 bis.

(Così rimane stabilito).

Metto in votazione la parte soppressiva dello emendamento Torrente - Ibba. Chi la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto in votazione l'articolo 4 con l'aggiunta della parola «anche» al punto 5, dopo «per lavori di importo...», proposta dall'Assessore Gardu nella seduta precedente. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Castaldi - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto e comunque non può gestire contemporaneamente più di cinque appalti.

A tal fine l'impresa dovrà presentare all'atto della gara, o al momento in cui si conclude con atto formale la trattativa privata, una esplicita dichiarazione del numero e dell'importo de-

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

gli appalti in atto gestiti per lavori di Enti di cui all'articolo 2, comma 1°.

Il suddetto divieto non si applica ai lavori da eseguire mediante appalto concorso.

Per i limiti di classifica di cui all'articolo 4 gli appalti continuativi vengono calcolati, per l'importo annuale ed ai fini del limite di cui al comma primo, per una unità.

Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, l'incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva, se è già depositata, e la esclusione dall'Albo a tempo indeterminato con la rescissione del contratto eventualmente stipulato, e con le conseguenze di legge per danni subiti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 1°.

E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni della Regione ed agli Enti pubblici predetti di far pervenire, entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione, alla segreteria dello Albo, la segnalazione della gara o della trattativa privata nella corrispettiva competenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Torrente-Ibba così concepito:

«Aggiungere dopo il primo comma: "I Consorzi di cooperative non possono gestire contemporaneamente un numero di appalti superiore a cinque volte il numero delle cooperative consorziate"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare questo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, questo mio emendamento non è che una deduzione logica del principio fissato nel primo comma dell'articolo 5. Poichè, secondo il primo comma dell'articolo 5, ciascuna impresa non può gestire contemporaneamente più di cinque appalti, è giusto stabilire che un consorzio di cooperative non possa gestire contemporaneamente un numero di appalti superiore a cinque volte il numero delle cooperative consorziate. I consorzi di cooperative sono organismi molto ampi, che raccolgono talvolta migliaia e mi-

gliaia di lavoratori; e ognuna delle cooperative compresa in uno di questi organismi non può che godere degli stessi diritti di cui gode ogni appaltatore.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Innanzi tutto è bene rilevare che il Consiglio regionale ha sempre tenuto un atteggiamento favorevole alle cooperative. Ma l'emendamento dell'onorevole Torrente non pare tener conto di questo fatto. In effetti non è giusto stabilire che i consorzi di cooperazione possano partecipare ad un numero di appalti non superiore al numero delle cooperative in essi comprese moltiplicato per cinque. Un consorzio, infatti, è un organismo unitario.

Se una cooperativa vuol assumere cinque appalti, lo può fare direttamente, senza la intermediazione del consorzio al quale è affiliata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Condivido le perplessità dell'onorevole Serra. Effettivamente, quello che l'emendamento Torrente domanda è già implicito nell'articolo 5. Io mi rimetto al Consiglio: se si vuole che l'implicito diventi esplicito, si approvi pure l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Torrente-Ibba. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Gli appaltatori possono essere iscritti all'Al-

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

bo per le seguenti specializzazioni tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

- a) lavori stradali di terra e murari;
- b) lavori edili in cemento armato;
- c) lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature;
- d) lavori marittimi;
- e) impianti meccanici ed elettrici;
- f) lavori, impianti, forniture speciali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

L'iscrizione alla specializzazione è disposta in base al certificato di idoneità tecnica di cui all'articolo 9, lettera h).

Per le iscrizioni a specializzazioni, per le quali è necessaria, anche in rapporto alla categoria, la disponibilità di particolari mezzi di opera, attrezzi, macchinari, officina eccetera, la Commissione di cui all'articolo 18 prescrive la presentazione di documenti comprovanti che l'impresa ne ha la disponibilità.

L'impresa può essere iscritta a più specializzazioni semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Torrente-Cardia così concepito:

«Sostituire "in base al certificato di idoneità tecnica di cui all'articolo 9, lettera h)" con "in base alla documentazione di cui all'articolo 9"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare questo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Con questo emendamento si vuole evitare che il certificato di cui alla lettera h) dell'articolo 9 possa essere considerato documento necessario ed insostituibile per tutte le imprese, comprese anche le coope-

rativa. Quando si discuterà l'articolo 9, proponiamo che le cooperative ed i consorzi siano esclusi dalla presentazione del certificato di idoneità.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta su questo emendamento?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Torrente-Cardia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 7. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8

Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui al precedente articolo.

La retrocessione dalla categoria e la modificazione della specializzazione può essere disposta d'ufficio, in base alle risultanze della esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Signor Presidente, io vorrei fare presente che, mentre si può ammettere l'estensione a nuova specializzazione, non è ammissibile la retrocessione di categoria. Non capisco come possa essere decisa d'ufficio, in base alle risultanze della esecuzione dei lavori, la retrocessione di categoria di una impresa.

CAPUT (M.S.I.). Nella esecuzione dei lavori un'impresa può non mostrarsi all'altezza di appartenere ad una data categoria.

PERNIS (P.N.M.). Onorevole Caput, il problema non è così semplice come lei crede. A me il principio della retrocessione di categoria pare assurdo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Mi pare che l'onorevole Pernis sia caduto in un equivoco. In effetti l'ultimo comma dell'articolo 8, che forse è mal formulato, si riferisce alla modificazione della specializzazione. Tale modificazione, appunto, deve essere disposta d'ufficio in base alle risultanze della esecuzione dei lavori. Una impresa può aver presentato un certificato di idoneità concernente una certa specializzazione, che poi alla prova dei fatti dimostra di non possedere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (D.C.). Non sono d'accordo con l'onorevole Torrente. L'ultimo comma dell'articolo 8 si riferisce ad una vera e propria retrocessione di categoria, in relazione alla potenzialità finanziaria delle imprese, oltre che ad una modificazione della specializzazione. Non posso però dichiararmi d'accordo neppure con l'onorevole Pernis, perchè la pratica ci ha dimostrato che talune imprese si possono trovare nell'impossibilità di portare a termine i lavori che sono abilitate ad appaltare. A mio parere, dunque, l'ultimo comma dell'articolo 8, che dà la possibilità di retrocedere di categoria le imprese che non si mostrano in condizioni di condurre regolarmente i lavori assunti per appalto, deve essere approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato ancora di parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Non posso credere, con l'onorevole Torrente, che la parola "retrocessione" significhi "modifica". Non posso, pertan-

to, essere favorevole all'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 8. Se un'impresa dà palese dimostrazione di non poter tener fede agli impegni assunti, non dovrebbe essere retrocessa di categoria, ma addirittura espulsa dall'Albo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare ancora l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (D.C.). Non mi pare che in base ad una inadempienza nella esecuzione dei lavori, si debba senz'altro radiare un'impresa dall'Albo degli appaltatori. Può accadere infatti che una impresa non possa tener fede ai suoi impegni per ragioni di forza maggiore. Trovo, pertanto, che la prima misura della retrocessione di categoria è pienamente giustificata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, a me sembra che le perplessità che paiono animare l'onorevole Pernis dipendano dall'aver egli interpretato le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 8 come una sanzione. Ma non mi pare che sia questo lo spirito di queste disposizioni.

Sostiene l'onorevole Pernis che le imprese che non tengono fede agli impegni assunti dovrebbero essere radiate dall'Albo. Io ritengo, invece, che questa misura debba essere adottata soltanto nei casi più gravi e che nei casi meno gravi si debba adottare la misura della retrocessione di categoria. Un'impresa, infatti, pur non essendo in grado di condurre un determinato lavoro, può essere sempre in grado di eseguire un altro lavoro che comporti una potenzialità finanziaria minore. L'impresa è un organismo che può, per così dire, dilatarsi o restringersi a seconda delle situazioni generali economiche, della minore o maggiore tempestività dei pagamenti da parte degli enti pubblici, delle situazioni bancarie eccetera. L'articolo 8, implicitamente, tiene conto di tutti questi possibili casi.

Può darsi però che l'onorevole Pernis pensi che la retrocessione di categoria debba essere circondata da determinate garanzie e cautele. In questo caso, però, sarebbe necessario un

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

emendamento. In effetti, l'onorevole Pernis ha sino ad ora prospettato l'ipotesi di un caso limite: la radiazione dall'Albo. Io vorrei pertanto porgli un quesito: quando ci si trovi di fronte ad una impresa, la quale presenti tutte le caratteristiche della serietà, ma per vicende inevitabili si trovi in condizioni di vedere diminuite le proprie possibilità finanziarie, come si dovrebbe agire? Sarebbe opportuno giungere sino alla radiazione dell'Albo?

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un emendamento Dessanay-Torrente così concepito:

«Sopprimere l'ultimo comma».

PERNIS (P.N.M.). Mi associo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo Dessanay-Torrente. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale gli imprenditori devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici corredata dai seguenti documenti:

a) — certificato di cittadinanza italiana e, per gli stranieri, certificato prescritto allo stesso fine dallo Stato italiano;

b) — certificato generale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, debitamente legalizzati, di data non anteriore rispettivamente di mesi due ed uno dalla domanda di iscrizione;

c) — certificato di buona condotta morale ri-

lasciato dal Sindaco, di data non anteriore a mesi due dalla domanda di iscrizione;

d) — certificato della Camera di commercio industria e agricoltura comprovante l'attività specifica della ditta o società;

e) — certificato della Cancelleria del tribunale con l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente la ditta o società;

f) — per le società commerciali, certificato della Cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che le suddette circostanze non si sono verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) — certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli di ricchezza mobile.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, deve prodursi analogo dichiarazione dell'Ufficio predetto in sostituzione del certificato;

h) — certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede l'iscrizione e che deve essere rilasciato:

1) — se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore di ufficio tecnico statale, provinciale, comunale o di altri enti ed istituti pubblici;

2) — se trattasi di lavori privati, dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo regionale o nazionale; in tal caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che fu direttore.

Il certificato deve contenere l'indicazione esatta dell'opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e delle regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare la idoneità del richiedente;

i) — per le società comunque costituite, l'atto costitutivo e il foglio degli annunci legali o il Bollettino Ufficiale della Regione Sarda recante l'avviso della costituzione della società;

l) — per le cooperative, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci ed il certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, l'attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione;

m) — la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 13;

n) — ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Assessori Cerioni e Costa. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Le cooperative di produzione e lavoro per essere iscritte all'Albo regionale dovranno corredare la domanda oltre che con i certificati di cui alle lettere a), b) e c) riferiti alle persone di cui al seguente articolo 10 con l'atto costitutivo, l'elenco dei soci, ed il certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, l'attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione.

Imprenditori, Società, Cooperative e Consorzi di Cooperative dovranno oltre ai documenti elencati presentare la quietanza dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di cui al successivo articolo 13.

Alla domanda può essere unito ogni altro documento che il richiedente ritenga utile presentare per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria».

PRESIDENTE. All'articolo 9 è stato pure presentato un emendamento a firma degli onorevoli Torrente e Cardia così concepito:

«Aggiungere in fine: "dall'obbligo di pre-

sentazione del certificato di cui alla lettera h) sono escluse le cooperative ed i consorzi di cooperative"».

TORRENTE (P.C.I.). Anche a nome del collega Cardia dichiaro di ritirare il mio emendamento e di accogliere quello della Giunta.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Vorrei chiarire un problema tecnico legislativo.

Accetto senz'altro l'emendamento Cerioni-Costa, del quale, peraltro, vorrei venissero eliminati i due ultimi commi. Di conseguenza vorrei che le lettere m) e n) nel testo della Commissione diventassero i *bis*), i *ter*) e che i primi due commi dell'emendamento Cerioni-Costa venissero messi alla fine dell'articolo. A questo modo l'articolo regolerebbe distintamente il problema della iscrizione all'Albo delle imprese in generale e quello della iscrizione all'Albo delle cooperative e dei consorzi di cooperative. Sia le semplici imprese che le cooperative sarebbero così in grado di sapere, senza possibilità di equivoci, quale documentazione si deve presentare per ottenere l'iscrizione all'Albo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Già nel corso della seduta precedente si era pensato di dividere l'articolo 9 in due parti, una che si riferisse agli imprenditori e alle società in genere e l'altra alle cooperative e ai consorzi di cooperative. Pertanto sono favorevole alla proposta formulata testè dall'onorevole Serra.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cerioni-Costa con la variante proposta dall'onorevole Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 9. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 10

I certificati di cui alla lettera a), b), c) del precedente articolo debbono riferirsi, nel caso di società o di cooperativa, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui all'articolo 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cerioni-Costa così concepito:

«Dopo la parola "cooperativa" aggiungere "consorzi di cooperative"».

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, chiedo che, in sede di coordinamento, venga apportata all'articolo 1, laddove si dice: «l'Albo è pubblico ed ha una apposita sezione per le cooperative», una modifica simile a quella proposta per l'articolo 10 dall'emendamento Cerioni-Costa.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Torrente. Metto in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano
(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Cerioni - Costa. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 11

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera h) dell'articolo 9, dandone comunicazione all'Assessorato ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte indi-

viduali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso, deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Vorrei fare una osservazione di carattere generale.

Nei disegno di legge in esame vi sono alcuni articoli, e fra questi l'articolo 11, che non riguardano il problema dell'Albo degli appaltatori, ma dettano disposizioni sugli appalti e sulla loro gestione. Queste disposizioni, a mio parere, dovrebbero far parte di una legge per la istituzione di un capitolato generale d'appalto per la Sardegna.

Ed ora una osservazione di carattere particolare. Al secondo comma dell'articolo 11 si dice che, durante l'esecuzione dei lavori, la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, deve essere conferita al direttore tecnico della società appaltatrice. Vorrei ricordare che, per le cooperative e i consorzi di cooperative, una norma generale affida la rappresentanza legale al loro presidente, o ad un delegato del consiglio di amministrazione. Gli atti di competenza del presidente di una cooperativa o di un consorzio di cooperative non possono esaurirsi nel quietanzare o nel riscuotere, come vorrebbe l'articolo 11; sono di competenza del presidente anche alcuni atti molto importanti relativi alla esecuzione dei lavori, quale la deliberazione sui lavori di un importo superiore a quello stabilito dall'appalto.

Io non so in qual modo, onorevole Presiden-

te, si possa evitare che l'articolo 11 arrechi alle cooperative degli inconvenienti. Veda l'onorevole Assessore ai lavori pubblici se è il caso di apportare alcune modifiche all'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). In relazione all'articolo 11, vorrei mi fosse chiarito un dubbio. Nell'articolo, mi pare si ponga in relazione in forma troppo categorica la specializzazione dell'impresa con la specializzazione del direttore tecnico. Vorrei che mi si dicesse che cosa avverrebbe se l'impresa, durante l'esecuzione dei lavori, — come è possibile — fosse costretta a sostituire il direttore tecnico.

Il capoverso dell'articolo 11 afferma che «durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso, deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi nel contratto». Ora, si tenga conto, per comprendere la mia perplessità, che nella prima parte dell'articolo 11 si dice, in sostanza, che l'impresa in tanto può ottenere la iscrizione in una determinata categoria specializzata per determinati lavori, in quanto al suo direttore tecnico sia rilasciato quel famoso certificato di cui alla lettera h) dell'articolo 9, dal quale deve risultare che la impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali gli imprenditori chiedono l'iscrizione. L'impresa che ha ottenuto l'iscrizione per l'esecuzione di una determinata categoria di lavori, in quanto ha un direttore tecnico che ha ottenuto quel determinato certificato, può a un certo punto sostituire lo stesso direttore tecnico. Che cosa avviene in questo caso? Vorrei che mi fosse chiarito questo problema.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Rispondo prima di tutto alla osservazione dell'onorevole Torrente. Un articolo del disegno di legge prevede la applicabilità di tutte le disposizioni di legge vigenti a favore delle cooperative. Tale articolo — così come è stato deciso dal Consiglio — verrà posto in fine al provvedimento. Quindi è chiaro che le disposizioni in contrasto con la legislazione vigente in materia di cooperative, per le cooperative stesse non troveranno applicazione. In effetti l'onorevole Torrente è stato forse colpito dalla espressione: «atti di qualsiasi natura», contenuta nel capoverso dell'articolo 11 e non ha badato che la natura degli atti è posta in relazione all'appalto.

L'onorevole Caput ha sollevato un problema che mi pare si possa risolvere al lume del senso comune. Dice un proverbio: «Morto un papa se ne fa un altro». E' chiaro che se per qualsiasi ragione in una impresa dovesse essere sostituito il direttore tecnico, il nuovo direttore dovrà rispondere ai requisiti prescritti dalla legge, dovrà cioè essere riconosciuto come direttore tecnico prima di poter avere la rappresentanza dell'impresa. Non mi sembra che si debba fare una previsione speciale, che vada oltre la normale sostituzione delle persone investite di rappresentanza.

Non vorrei comunque aver male interpretato il pensiero dell'onorevole Caput.

CAPUT (M.S.I.). Domando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). La specializzazione è un concetto che deve essere riferito alle condizioni tecniche dell'impresa, non alle capacità tecniche personali del suo direttore tecnico. Vi può essere un'impresa specializzata in una determinata categoria di lavori, chiunque sia il suo direttore tecnico.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pub-

II LEGISLATURA

CCLXXXV SEDUTA

5 MARZO 1956

blici. Ma l'articolo 11 non mi pare in contrasto con questo principio.

CAPUT (M.S.I.). Ma allora perchè l'articolo 11 fa riferimento alla famosa lettera h) dell'articolo 9? In sostanza, a dimostrare di possedere i requisiti di specializzazione, non deve essere il direttore tecnico dell'impresa, deve essere l'impresa come tale.

PRESIDENTE. Onorevole Caput, vuol presentare un emendamento all'articolo 11?

CAPUT (M.S.I.). Forse la questione potrebbe essere risolta in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Non mi pare che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento, onorevole Caput.

Tenendo conto delle perplessità manifestate dal Consiglio, per dar modo di approntare un eventuale emendamento, sospendo l'esame dell'articolo 11.

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 12

Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore unico, presentando i prescritti documenti. La sostituzione è obbligatoria nel caso previsto dallo articolo 17.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 13

L'iscrizione all'Albo regionale è soggetta al pagamento di un diritto fisso nelle seguenti misure:

- a) - fino a L. 15.000.000 L. 1.000
- b) - fino a L. 50.000.000 L. 5.000
- c) - fino a L. 100.000.000 L. 10.000
- d) - fino a L. 200.000.000 L. 20.000
- e) - oltre a L. 200.000.000 L. 50.000

Il diritto fisso di cui sopra non subisce alcun aumento per ditte iscritte a più specializzazioni.

La conferma annuale dell'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto fisso di lire 1.000. La domanda di iscrizione all'Albo, di passaggio di categoria, di estensione a nuova specializzazione, di revoca provvedimenti disciplinari, deve essere presentata su carta da bollo.

I certificati per l'Albo degli appaltatori presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono rilasciati su carta da bollo e sono soggetti al pagamento di un diritto fisso di L. 1.000 per ogni certificato.

Il diritto fisso di cui ai precedenti commi è ridotto del 50 per cento per le Società cooperative e loro consorzi, ferme restando le altre agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Castaldi - Serra. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Tra le parole "di un diritto fisso" e quelle "nelle seguenti misure" aggiungere, inserendole ivi, le seguenti parole: "per le rispettive categorie". Inoltre, al posto delle lettere a), b), c), d), e), mettere, invece, i numeri 1), 2), 3), 4), 5)».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare questo emendamento.

CASTALDI (D.C). Senza aggiungere all'articolo le parole proposte da me e dal collega Serra, resterebbe il dubbio che un appaltatore della categoria più alta sia tenuto anche a pagare i contributi delle categorie più basse. Bisogna dunque precisare che il pagamento di un

ontributo per una categoria esclude il pagamento degli altri.

La sostituzione delle lettere con i numeri, o, che è d'iniziativa dell'amico Serra, si rende necessaria perchè le lettere valgono a suddividere un concetto in diverse parti, mentre i numeri valgono a contrassegnare, come nel caso dell'articolo in esame, elementi giuridici istinti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Mi pare che certi particolari previsti nell'articolo si sarebbero potuti rassicurare. Mi pare, per esempio, troppo particolaristica la norma con la quale si stabilisce che la domanda di iscrizione all'Albo deve essere su carta da bollo, così come quella con la quale si afferma che i certificati sono soggetti al pagamento di un diritto fisso di lire 1.000. Oltretutto 1.000 lire mi paiono un po' troppe.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è favorevole all'emendamento Castaldi - Serra.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Castaldi - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'esame degli articoli 14, 15, 16, collegati all'articolo 3 (di cui è stata sospesa la discussione) potrebbe essere provvisoriamente rinviato.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Signor Presidente, vor-

rei sapere se agli articoli che ella ha citato sono stati presentati degli emendamenti. L'emendamento che io e il collega Serra abbiamo presentato all'articolo 3 apporta soltanto modifiche di natura tecnica. Se non sono stati presentati altri emendamenti, dunque, ritengo superfluo ogni rinvio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Sono del parere che si debba, per primo, riprendere l'esame dell'articolo 3 e poi quello degli articoli connessi.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Asquer. Si dia lettura dell'emendamento Castaldi - Serra all'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

«Art. 3

Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'Albo regionale e, nel caso di società o di cooperative, le stesse nei riguardi dei loro rappresentanti a norma dell'articolo 10, sono tenuti a presentare il certificato o i certificati generali del casellario giudiziale, nonché quello o quelli dei carichi pendenti, da cui risulti che la persona o le persone interessate non sono incorse in nessuno dei casi che possono dar luogo ai procedimenti di cui all'articolo 16, comma b), c), d), g); ed inoltre, per le società, il certificato della Carcelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la Società non si trova in istato di liquidazione, fallimento o concordato».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare questo emendamento.

CASTALDI (D.C.). L'articolo 3, nel testo della Commissione, afferma che le imprese iscritte all'Albo degli appaltatori, devono presentare, per essere ammesse alle gare d'ap-

palto, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. Ora è da rilevare che un'impresa, essendo una persona giuridica, non può incorrere in una responsabilità penale, e pertanto, così come è stato precisato nel mio emendamento, il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti devono ovviamente riguardare gli amministratori.

L'articolo 3, sempre nel testo della Commissione, afferma che le imprese, per poter partecipare alle gare d'appalto, devono dimostrare di non essere incorse in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14, 15 e 16. E' da rilevare, a questo proposito, che molti dei casi di incapacità previsti dagli articoli 14, 15 e 16 non possono costituire l'oggetto di un certificato della pubblica autorità, per cui sarebbe ben difficile per le imprese produrre una documentazione al riguardo. I casi di incapacità previsti dagli articoli 14, 15 e 16, che sono stati recepiti da una legge statale, hanno una loro validità; però molti di essi non possono risultare da alcun certificato, bensì da accertamenti esperiti dall'Amministrazione regionale. Pertanto, io e l'amico Serra, con il nostro emendamento, abbiamo ritenuto che le imprese debbano soltanto dimostrare, attraverso i certificati dei carichi pendenti, che i loro amministratori non sono incorsi in nessuno dei casi che possono dar luogo ai procedimenti di cui all'articolo 16, commi b), c), d), g). Inoltre le società, e quindi anche le cooperative, per il nostro emendamento, devono produrre il certificato della Cancelleria del Tribunale competente, dal quale risulti che non si trovano in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Concludendo, chiedo che dall'emendamento venga tolta la frase «a quella della gara» contenuta nella sua ultima parte.

TORRENTE (P.C.I.). Scusi, e perchè?

CASTALDI (D.C.). Perchè se la gara venisse rinviata, come potrebbe capitare, i certificati scadrebbero e dovrebbero essere rinnovati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Anch'io vorrei far alcune osservazioni sull'articolo 3, che mi sembra molto importante. E', questo, uno di quegli articoli che non riguardano l'oggetto specifico del disegno di legge numero 93, cioè l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori, ma entra nel merito delle norme che regolano l'ammissione delle imprese alle gare d'appalto. Come ho già avuto modo di rilevare queste norme non avrebbero dovuto far parte del disegno di legge numero 93, ma avrebbero dovuto costituire l'oggetto di un provvedimento di legge per la istituzione di un capitolato generale d'appalto della Regione Sarda. Norme analoghe, del resto, costituiscono l'oggetto del capitolato generale d'appalto dello Stato, quello stesso che sino ad oggi ha trovato applicazione anche per la Sardegna ed al quale fa riferimento anche la legge regionale sui lavori pubblici regionali.

In linea generale il mio Gruppo è contrario alla approvazione degli articoli 3, 5 e 11, che evadono dai limiti dell'oggetto specifico del disegno di legge in esame. Comunque, per quanto particolarmente riguarda l'articolo 3, noi siamo per la soppressione del secondo comma che segna una sopravvivenza di tempi andati e manca di qualsiasi fondamento democratico. Esso dà all'Amministrazione regionale la piena insindacabile libertà di escludere dagli appalti qualunque concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 3, trovo giusta la chiarificazione apportata dall'emendamento Castaldi - Serra. Vorrei però fare un'osservazione. Si pretende dalle società che partecipano alle gare di appalto la presentazione di un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi, dal quale risulti che le società stesse non si trovano in stato di liquidazione, fallimento o concordato. Io non sono

n giurista, ma per informazioni assunte mi risulta che, quando una società è in stato di fallimento o di liquidazione o abbia un curatore non può fare che atti di ordinaria amministrazione. Non capisco, dunque, come possa fare una società in liquidazione o in istato di fallimento a partecipare ad una gara d'appalto. Io apisco che si chieda ad una impresa di dimostrare che negli ultimi cinque anni non è incorso in un fallimento, ma mi pare del tutto inutile chiedere ad una impresa di dimostrare di non essere in istato di fallimento nel momento cui si appresta a partecipare ad una gara di appalto.

Queste le osservazioni che volevo fare, onorevole Presidente. Non ho presentato nessun emendamento perchè ritenevo che l'articolo 3 sarebbe andato in discussione domani.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto all'a Presidenza un emendamento a firma Desanay - Cardia così concepito:

«Articolo 3 - sopprimere il secondo comma».

Ha domandato di parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Prima di tutto voglio rispondere al collega Torrente, il quale non si rende conto come possa fare un individuo o una impresa in istato di fallimento a concorrere ad un appalto. Ebbene, glielo dico io come può fare. Poichè la dichiarazione di fallimento non toglie affatto all'individuo o all'impresa la libertà di locomozione, l'individuo o l'impresa va nell'ufficio dove si tiene la gara d'appalto e vi partecipa.

TORRENTE (P.C.I.). Ma è la ditta che partecipa alla gara.

CAPUT (M.S.I.). La ditta, o un suo rappresentante. L'Amministrazione che bandisce l'appalto deve essere informata della eventuale situazione fallimentare di un concorrente. Quando il fallimento è diventato definitivo ciò risulta dal certificato generale del Casellario giudiziale, ma quando ancora il fallimento è in

corso nessuno ne sa niente, all'infuori della Cancelleria del Tribunale o delle persone interessate o che possono averlo saputo casualmente.

Ora dirò qualcosa sull'emendamento Castaldi. Il collega Castaldi ha allegato due motivi a fondamento del suo emendamento: uno mi pare accettabile, l'altro no. Dice il collega Castaldi: le persone giuridiche non hanno una responsabilità penale; ed è giusto. Ma poi soggiunge che non tutte le irregolarità o le colpe o le prove di incapacità morale delle quali si possono macchiare le imprese figurano nel certificato penale o nel certificato dei carichi pendenti dei loro amministratori. Il collega Castaldi, però, pare aver dimenticato che nel disegno di legge è compreso anche l'articolo 9 relativo alla iscrizione all'Albo. In base alla lettera h) dell'articolo 9, per ottenere l'iscrizione all'Albo degli appaltatori occorre presentare un certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede l'iscrizione e che deve essere rilasciato, se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, se trattasi di lavori privati dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo regionale o nazionale; in tal caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che fu direttore. Il certificato deve contenere l'indicazione esatta dell'opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e delle regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare la idoneità del richiedente. Ora, io non trovo nell'emendamento Castaldi nessun riferimento a queste disposizioni.

CASTALDI (D.C.). Sono d'accordo; abbiamo escluso la documentazione prevista dalla lettera h) dell'articolo 9 per la partecipazione alle gare d'appalto.

CAPUT (M.S.I.). Ma io ti ho sentito svolgere questo concetto.

CASTALDI (D.C.). Caro Caput, ne ho do-

vuto parlare per giustificare l'esclusione, nello articolo 3, di ogni richiamo alla lettera h) dell'articolo 9.

CAPUT (M.S.I.). Allora concludendo: io sono favorevole all'emendamento Castaldi - Serra e contrario a quello Dessanay - Cardia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Sono state fatte, in sostanza, alcune osservazioni.

Innanzitutto si afferma che il disegno di legge, in certi articoli, allarga un po' il suo campo e si occupa, oltre che della iscrizione all'Albo degli appaltatori, anche degli appaltati. Questa osservazione, presa in se stessa, naturalmente è esatta; però è eccessiva, perchè l'Albo degli appaltatori non è un albo gentilizio fatto dalla consulta araldica a fini storici. Nel disegno di legge in esame dunque, è opportuno, se non necessario, richiamare le fondamentali disposizioni sugli appalti. L'onorevole Torrente ha ragione solo se si esamina il problema da un punto di vista meramente formalistico.

Poichè l'emendamento Castaldi mi pare abbia già riscosso, specialmente dopo i chiarimenti avvenuti tra l'onorevole Caput e l'onorevole Castaldi, più o meno, il consenso di tutti, rimane da esaminare la questione che è stata sollevata a proposito del secondo comma dell'articolo 3.

Dico subito che il secondo comma dell'articolo 3, tende a mantenere, sottolineandone l'efficacia, talune disposizioni di legge statali poste a garanzia delle amministrazioni che indicano gare d'appalto. Io proprio non riesco a capire perchè l'onorevole Torrente abbia definito queste disposizioni antidemocratiche. Fino a che non sarà dimostrato che la democrazia consiste anche nel non difendere il potere pubblico, il potere pubblico dovrà difendersi da eventuali attacchi. La Giunta, che ha elaborato il disegno di legge, aveva l'obbligo di te-

nere in vita quelle disposizioni. Il Consiglio poi, potrà decidere se approvarle o no.

CAPUT (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Vorrei che l'emendamento Dessanay - Cardia fosse votato per divisione. Io, infatti, sono favorevole alla soppressione di ogni riferimento all'articolo 4 del capitolo generale per gli appalti, mentre non sono d'accordo per la soppressione del richiamo all'articolo 68, ultimo comma, del regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta dell'onorevole Caput, metto in votazione la soppressione della prima parte del secondo comma dell'articolo 3, fino a «... numero 827» Chi la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Sulla soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 3 ha domandato di parlare, per una dichiarazione di voto, l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Poichè l'emendamento Dessanay - Cardia è stato presentato dopo il mio intervento, sino ad ora non ne avevo potuto parlare. Pertanto esprimo il mio parere, brevemente, con questa mia dichiarazione di voto.

Apparentemente le norme richiamate dal secondo comma dell'articolo 3 sono antidemocratiche. In effetti, però, così non è; e per convincersene basta riflettere su quanto è affermato nell'articolo 14 del disegno di legge in esame: «E' facoltà della Commissione di cui all'articolo 18 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori ... che pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave accertato dissesto economico». Si sa che le aziende in dissesto spesse volte si illudono di risanare la propria economia e, come chi sta per

affogare si afferra persino ad un rasoio, tentano di ottenere degli appalti.

Come si può provare che un'impresa che non ha ancora dichiarato fallimento è in istato di dissesto? Può darsi che lo stato di dissesto esista anche quando non vi sono dei protesti cambiari. E' dunque ben difficile, in questa situazione, procedere ad un accertamento. D'altra parte è anche giusto che l'amministrazione non conceda un appalto ad una impresa che potrebbe da un giorno all'altro rendersi responsabile di gravi inadempienze. La norma che consente di escludere una impresa da un appalto anche quando non è in istato di fallimento apparentemente, lo riconosco, è antidemocratica, è addirittura dittatoriale; però, in pratica, essa non ha mai dato luogo ad un abuso.

Per le ragioni che ho esposto voterò contro l'emendamento Dessanay - Cardia.

PRESIDENTE. Metto in votazione la soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano. (*Vie-*

ne richiesta la controprova). Chi non la approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Metto in votazione l'emendamento Castaldi - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Poichè la discussione dell'articolo 3 è andata, come era da prevedere, oltre i limiti che erano consentiti dal tempo, i lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956